Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 3448/93 sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli

(2000/C 89 E/16)

COM(1999) 717 def. — 1999/0284(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 21 dicembre 1999)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare gli articoli 37 e 133,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando quanto segue:

(1) il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2491/98 della Commissione [2], prevede all'articolo 8 che all'atto dell'esportazione di merci, i prodotti agricoli utilizzati possano beneficiare di restituzioni determinate secondo i regolamenti relativi all'organizzazione comune del mercato nei settori interessati. Occorre completare quest'articolo per tenere conto dei vincoli risultanti dall'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round;

(2) in particolare, occorre garantire un controllo delle spese in base agli impegni mediante l'emissione di certificati. Tuttavia, per quanto riguarda le spese che non sono coperte dall'ottenimento di uno o più certificati, la contabilità si effettua sempre sulla base dei pagamenti di restituzione, se necessario sotto forma di anticipi;

(3) ai sensi degli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato, i fabbisogni di materie prime agricole delle industrie di trasformazione potrebbero non essere soddisfatti completamente, in condizioni competitive, dalle materie prime agricole comunitarie. Il regolamento (CEE) n. 2913/92 [3] del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 955/1999 [4] del Parlamento e del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario prevede, all'articolo 117, lettera c), l'accesso per alcune merci al regime di perfezionamento attivo con riserva del rispetto di condizioni economiche le cui modalità sono definite dal regolamento (CE) n. 2454/93 [5] della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1662/1999 [6]. In considerazione dei summenzionati accordi, è opportuno prevedere anche che le condizioni economiche sono considerate soddisfatte per l'accesso di determinate quantità di prodotti agricoli al regime del perfezionamento;

(4) per tutelare gli interessi dei produttori delle materie prime agricole, occorre garantire un controllo globale, in base ad un bilancio previsionale, che riguarda le quantità che beneficiano del regime del perfezionamento attivo non soggette ad un controllo individuale preliminare delle condizioni economiche, (all'infuori di quelle utilizzate nel quadro del lavoro su contratto d'opera, delle manipolazioni usuali o per la fabbricazione di merci che non beneficiano di restituzioni) e nel rispetto delle condizioni generali relative al regime di perfezionamento attivo;

(5) le misure necessarie per l'attuazione del regolamento del Consiglio (CE) n. 3448/93 sono misure di gestione ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, che fissa le modalità dell'esercizio delle competenze d'esecuzione conferite alla Commissione [7]; occorre pertanto che queste misure siano decise secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 4 della suddetta decisione;

(6) occorre aggiornare alcuni riferimenti in seguito alla codifica del trattato che istituisce la Comunità europea, nonché alcune definizioni;

(7) occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 3448/93,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 3448/93 è modificato come segue:

1) All'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Ai sensi del presente regolamento, si intendono per:

— "prodotti agricoli", i prodotti compresi nell'allegato I,

[1] GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.

[2] GU L 309 del 19.11.1998, pag. 28.

[3] GU L 302 del 19.12.1992, pag. 1.

[4] GU L 119 del 7.5.1999, pag. 1.

[5] GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

[6] GU L 197 del 29.7.1999, pag. 25.

[7] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

— "merci", i prodotti non compresi nell'allegato I del trattato ed elencati nell'allegato B.

Tuttavia, il termine "merci" utilizzato al capitolo II del titolo I, come pure all'articolo 11, si riferisce ai prodotti non compresi nell'allegato I del trattato e ripresi negli allegati corrispondenti dei regolamenti relativi all'organizzazione comune del mercato nel settore agricolo».

2) All'articolo 8, viene inserito il paragrafo seguente:

«5. Il rispetto dei massimali che derivano dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato è garantito in base a certificati rilasciati per determinati periodi di riferimento, nei quali viene integrato l'importo previsto per i piccoli esportatori».

3) L'articolo 11 è sostituito dal testo seguente:

«1. L'ammissione di prodotti agricoli al regime di perfezionamento attivo, è subordinata ad un controllo preliminare del rispetto delle condizioni economiche di cui all'articolo 117, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2913/92. Queste condizioni sono considerate soddisfatte ai sensi dell'articolo 552 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Inoltre, e conformemente al regolamento (CEE) n. 2454/93, anche le condizioni economiche, di cui all'articolo 117, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2913/92, sono considerate soddisfatte per determinate quantità di prodotti agricoli utilizzati per la fabbricazione di merci. Queste quantità sono determinate mediante un bilancio, stabilito dalla Commissione, fondato sul raffronto tra le disponibilità finanziarie imposte e il fabbisogno stimato in termini di restituzioni. Detto bilancio, e le relative quantità, sono rivisti regolarmente alla luce dell'evoluzione dei fattori economici e regolamentari.

Le modalità d'applicazione del capoverso precedente, che consentono di determinare i prodotti agricoli che da ammettere al regime di perfezionamento attivo, nonché di controllare e progettare le loro quantità, sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 16.

2. La quantità di merci ammesse al regime di perfezionamento attivo, quindi non assoggettate all'imposta di cui all'articolo 2 ai fini o in conseguenza dell'esportazione di altre merci, è quella effettivamente utilizzata per la fabbricazione di queste ultime».

4) L'articolo 15 è soppresso.

5) L'articolo 16 è sostituito dal testo seguente:

«1. La Commissione è assistita da un comitato di gestione dei "problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell'allegato I", composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Qualora si faccia riferimento al presente articolo, si applica la procedura di gestione di cui all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 3 della stessa.

3. Il periodo previsto dall'articolo 4 paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.